Cassazione civile sez. III - 30/12/1993, n. 13008. Pres. Romagnoli. Est. Ragosta.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il 15 giugno 1985 la Società Iocsa Universal Computers s.p.a. in liquidazione proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo notificato il 27 maggio 1985, con il quale il Pretore di Treviso le ingiungeva di pagare a S. Giuliano la somma di L. 1.068.699 per prestazioni professionali volte dal gennaio 1982 al febbraio 1983, giusta parcella corredata dal parere dell'Ordine dei Dottori Commercialisti della Circoscrizione di Treviso e Belluno.

La società opponente deduceva che il suo legale rappresentante aveva raggiunto un accordo con il S., secondo il quale il predetto, per la modesta attività da dedicare ad essa Società, non avrebbe preteso alcun compenso, limitandosi a richiedere soltanto il rimborso delle spese vive; che, pertanto, al ricorrente nulla era dovuto.

Il S. resisteva.

Con sentenza del 7 dicembre 1988 il Pretore di Treviso revocava il decreto ingiuntivo e rigettava le domande proposte dal S. nei confronti della Società IOCSA. Annesso detta sentenza il S. proponeva appello, cui la Società Iocsa resisteva.

Con sentenza del 12 dicembre 1989 il Tribunale di Treviso rigettava l'appello.

Il Tribunale osservava, fra l'altro, che dagli atti emergevano elementi "gravi", precisi e concordanti (art. 2729 c.c.), comprovanti il patto di gratuità relativo alle prestazioni professionali del S..

Avverso detta sentenza il S. proponeva ricorso per cassazione nella base di due motivi.

La società Iocsa resisteva con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, nonché la insufficiente e contraddittoria motivazione art. 2729 c.c. in relazione allo art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.

Assume che le prestazioni professionali devono sempre intendersi a titolo oneroso (artt. 2230 e 2233 c.c.), per cui le prove che il professionista abbia rinunciato a qualsiasi pretesa deve essere data rigorosamente e non già per presunzioni, che, nel caso, sono "labili, illogicamente tra loro collegate ed errate in diritto", che, comunque, dai fatti posti a base delle presunzioni stesse non si ricava come conseguenza univoca e necessaria la esistenza del patto di gratuità.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione di norma di diritto-combinato disposto dall'art. 3 D.P.R. 126-81 (n.d.r.: così nel testo) (modificato dal D.P.R. 312-81) con gli artt. 1 l. 3060-52 e 47 D.P.R. la omessa motivazione su di un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c..

Assume che quando anche si ritenesse esistente il preteso patto di gratuità, lo stesso sarebbe, comunque, nullo, non essendo stato provata la sussistenza di motivi di amicizia, parentela, convenienza sociale o di particolari esigenze etiche, giustificative di una prestazione gratuita, in tutto o in parte, dell'opera prestata dal S.;

che per i commercialisti il principio della inderogabilità della tariffa è contenuto nel succitato art. 3 D.P.R. 126-81 (n.d.r.: così nel testo), modificato dal D.P.R. 312781, vigente all'epoca dei fatti.

Le censure di cui ai motivi di ricorso suesposti, le quali per ragioni di concessione vanno insieme esaminate, sono infondate.

Va premesso che nella ricerca e nella valutazione degli elementi preventivi, posti a base del suo convincimento, il Giudice del merito si avvale di suoi poteri discrezionali, nel senso che egli è libero di vagliare gli elementi, che ritiene maggiormente attendibili, e di valutarne la gravità e concludenza.

E le sue scelte ed apprezzamenti al riguardo, sono insindacabili in sede di legittimità, se sorrette da adeguate motivazioni, immune da vizi logici e giuridici.

Nella specie il Tribunale ha ritenuto concluso un patto di gratuità in ordine alle prestazioni professionali effettuato dal S. in favore della Società Iocsa, sulla base di elementi presuntivi.

Ed il suo giudizio circa la esistenza di tali elementi, idonei per ritenere concluso il patto in parola, nonché la gravità, precisione e concordanza degli stessi, risulta congruamente motivato.

Il Tribunale ha considerato il fatto che con la lettera in atti del 26 febbraio 1989 il S., in relazione a prestazioni svolte nel 1980, si limitava chiedere il rimborso delle "spese vive anticipate" nonché il fatto che nel libro giornale della Società, fino al 1984, non risultava annotato alcun compenso in favore del S..

Ha rilevato inoltre che il predetto non ha provato, nè proposto di provare, che per gli anni precedenti e quello di cui all'ingiunzione,

abbia per le prestazioni svolte ricevuto alcun compenso o quanto meno che ne abbia fatto richiesta, ed all'esito di una organica e complessiva valutazione dei dati di fatto suindicati, indubbiamente datata di univoca rilevanza, ed altresì dei dati emergenti dalla deposizione del relato del teste Z. Paolo, pervenuto alla conclusione della esistenza di un patto di gratuità per la prestazione svolte in favore della Società Iocsa.

Quanto alla rilevanza attribuita alla mancanza di annotazione dei compensi al S. nel libro giornale si osserva che le disposizioni degli artt. 2709 e 2710 c.c., le quali regolano la efficacia probatoria delle scritture contabili contro l'imprenditore e nei rapporti tra imprenditori, non precludono al Giudice la possibilità di trarre dai libri contabili di una delle parti, che siano regolarmente tenuti, elementi indiziari atti a concretare, in concorso con altre risultanze, una valida prova per presunzione anche a favore dell'imprenditore che quei libri abbia prodotto in giudizio (cfr. cass. 7709-86).

Si osserva poi che la gratuità delle prestazioni professionali e la rinuncia al compenso non trovano ostacolo nella nullità dei patti in deroga ai minimi di tariffa, allorché siano fondate su specifici presupposti causali, e non risultino, quindi, attuate per violare le norme sui detti minimi di tariffa (cfr. Cass. 3086-80).

Al professionista è consentita, quindi, la prestazione gratuita della sua attività professionale, per considerazioni di ordine sociale, di convenienza anche con riguardo ad un suo personale e indiretto vantaggio (cfr. Cass. 2507-76).

E nella specie il Tribunale ha evidenziato, in maniera convincente, come il patto di gratuità trovasse la sua ingiustificazione "nella convenienza" del S., che come ammesso in sede di interrogatorio formale, prestava la sua attività professionale con remunerazione per altre Società, controllate dallo stesso gruppo imprenditoriale, di cui faceva parte la Società Iocsa, la cui situazione patrimoniale e contabile, peraltri, non comportava "grave dispendio di lavoro".

Il ricorso va, quindi, rigettato.

Per il principio della soccombenza il ricorrente deve rifondere al controricorrente le spese del presente grado del giudizio e gli onorari di avvocato, che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso;

condanna il ricorrente a rifondere al controricorrente le spese del presente grado del giudizio in L. 48.800 e gli onorari di avvocato in L. 1.000.000.

Così deciso il 28 maggio 1993.